

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE "PER AMORE E PER DILETTO" - CODICE FISCALE: 91118550689

Il giorno 5 del mese di novembre anno 2020 regolarmente convocata nei modi e termini previsti dallo statuto si è riunita in prima convocazione, presso la sede sociale, l'assemblea dell'associazione per discutere e deliberare sul seguente O.d.g.

- 1) Approvazione delle integrazioni e modifiche allo statuto sociale secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 ed Integrazione della Denominazione Sociale secondo quanto disposto dall'art. 35, comma 5 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017.

Alle ore 16:00 il Presidente dell'associazione, signora Tarquini Giulia, dichiara aperti i lavori assumendone la presidenza. Viene eletto a segretario il sig Berilli Lorenzo.

Il Presidente constata che appaiono presenti in assemblea i seguenti n. 28 soci su un totale di 50 aventi diritto e quindi l'Assemblea è valida e può deliberare.

I soci sono: DRAGOTTI UGO, BERILLI LORENZO, CONTI GIANCARLO, DI CRETICO ANDREA, DI MONTE STEFANO, MORETTI ADELE, TARQUINI GIULIA, D'OTTAVIO MARIANNA, NAGY IRENE, LANCIA VALENTINA, PAGLIARO CLAUDIO, TARQUINI ANTONIO, PUCA GAIA, TROIANO LUCA, DI PIETRO GABRIELLA, GIANNASCOLI CHIARA, MANCINI VALENTINA, PIRONE LETIZIA, MORICONI FRANCESCA, DI TOLIO MATTEO, PULSONI SOFIA, MATERA FABIAN, BEDIN PATRIZIA, CARDARELLI ALESSANDRA, D'ALBERTO SANDRA, PANNIELLO CRISTOFARO, CIPOLLINI RITA E MANCINELLI NICOLA.

Sull'unico punto all'ordine del giorno, il Presidente relaziona sulle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo settore che hanno reso indispensabile la integrazione e la modifica dello statuto sociale e l'integrazione della denominazione per poter restare nell'ambito dell'associazionismo di promozione sociale mantenendo l'iscrizione ai Registri previsti dalla legge. Il Presidente dà lettura delle integrazioni e delle modifiche alle norme statutarie redatte secondo le indicazioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 che contengono anche la denominazione sociale integrata con l'acronimo APS. Dopo un breve dibattito le integrazioni e modifiche alle norme statutarie e la integrazione della denominazione sociale vengono approvate con voto unanime dei presenti e vengono allegate al verbale a formarne parte integrante.

Il Presidente comunica che, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, provvederà senza indugio alla registrazione del verbale con le norme statutarie integrative e/o modificative del precedente statuto presso il competente ufficio del registro chiarendo che l'atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi del comma 5 dell'Art. 82 del decreto legislativo 3 Luglio 2017 n. 117. Le modifiche statutarie di adeguamento sono altresì esenti dall'imposta di registro ai sensi del comma 3 dell'art. 82 del citato decreto legislativo. Il presidente inoltre provvederà alla comunicazione alla Agenzia delle Entrate della integrazione della denominazione sociale.

**INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLO STATUTO REGISTRATO IL 25/10/2012 CON
NUMERO ATTO 10364**

Articolo 1

L'articolo 1 viene sostituito dal seguente articolo: "L'associazione di promozione sociale costituita ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 è denominata "Per amore e per diletto APS" con sede legale in Pescara (PE). L'utilizzo dell'acronimo APS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore."

Articolo 3

All'articolo 3 viene aggiunto come primo capoverso la seguente frase: "L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. L'associazione si avvale in modo prevalente delle prestazioni volontarie svolte dai propri associati. L'Associazione eserciterà le attività di interesse generale di cui all'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 con particolare riguardo alle lettere a), d), e), i), k), l), t) e w) svolgendo le attività di seguito dettagliate nel presente statuto sociale."

Articolo 7

Al primo capoverso dell'articolo 7 dopo le parole "Possono essere soci dell'Associazione..." viene aggiunta la seguente frase "senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura..."

Inoltre, il secondo capoverso viene sostituito integralmente dal seguente: "La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, per i minori è necessario l'assenso dell'esercente la potestà genitoriale. In caso di rigetto della domanda il Consiglio deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione. Il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio Direttivo dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione."

Infine, alla fine del quarto capoverso viene aggiunta la seguente frase: "Gli associati hanno diritto ad esaminare i libri sociali previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede della associazione."

Articolo 8

Al secondo capoverso dell'articolo 8 dopo le parole "...tutti i soci..." viene aggiunta la seguente frase "iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati".

Inoltre, viene aggiunto la seguente frase dopo il secondo capoverso: "Ogni associato ha diritto di voto, i minori sono rappresentati dall'esercente la potestà genitoriale; si applica l'articolo 2373 del codice civile in quanto compatibile. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro associato mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di tre deleghe."

Articolo 9

Al primo capoverso dell'articolo 9 dopo le parole "...dell'Assemblea..." viene aggiunta la parola "ordinaria".

Sempre al primo capoverso, alla lettera b) viene aggiunta in fine la frase "e del bilancio sociale (quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno); alla lettera c) dopo la parola "Eleggere..." vengono aggiunte le parole "e revocare..."; alla lettera d) dopo la parola "Eleggere..." vengono aggiunte le parole "e revocare..."; la lettera g) viene sostituita con la seguente frase: "eleggere e revocare, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti"; la lettera h) viene sostituita con la seguente frase: "deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti"; viene aggiunta la lettera "i) l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari" e la lettera "j) deliberare su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza".

Di seguito tra il primo ed il secondo capoverso viene aggiunta la seguente parte: "Sono compiti dell'assemblea straordinaria:

m) deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto dell'Associazione;

- n) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- o) deliberare sugli tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza."

Articolo 10

Al secondo capoverso, dopo la frase "Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri soci e resta in carica per tre anni." Viene aggiunta la frase "La rappresentanza dell'associazione spetta al Presidente."

Al settimo capoverso, dopo la frase "I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili." viene aggiunta la frase "La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati. Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e successivamente dalla Assemblea degli associati."

Articolo 12bis

Viene aggiunto l'articolo 12bis con il seguente testo: "Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.lgs. 117/2017.

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato."

Articolo 14

Alla fine dell'articolo 14 viene aggiunto il seguente nuovo testo: "L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione ha l'obbligo di di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali, ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

L'Associazione può eventualmente mettere in atto, in via secondaria e strumentale, attività diverse i cui proventi vanno in ogni caso interamente destinati agli scopi sociali dell'associazione. L'organo deputato alla individuazione delle attività diverse è il Consiglio Direttivo."

Articolo 15

All'articolo 15 il secondo capoverso viene sostituito dal testo seguente: "Entro il 30 marzo di ciascun anno il consiglio direttivo approva il bilancio di esercizio da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 di aprile per la definitiva approvazione."

A fine articolo viene aggiunto il seguente capoverso: "L'associazione si conforma alle prescrizioni contenute negli articoli 13 e 14 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117. Ai sensi dell'Art. 21 del codice civile gli associati che siano anche amministratori non possono partecipare alle deliberazioni di

approvazione dei bilanci o rendiconti.”

Articolo 16

L'ultimo capoverso dell'articolo 16 viene sostituito dal seguente: “In caso di scioglimento, cessazione o estinzione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Organismo competente ai sensi del decreto legislativo 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore.”

Articolo 17

Alla fine dell'articolo 17 viene aggiunto il seguente capoverso: “Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione/migrazione dell'Associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.”

Articolo 18

Viene soppresso l'articolo 18.

Alle ore 20.30 non essendovi altro da deliberare l'Assemblea chiude i propri lavori.

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

PESCARA IL 5 NOVEMBRE 2020

IL PRESIDENTE

(Giulia Tarquini)



IL SEGRETARIO

(Berilli Lorenzo)

